

Allegato 1

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL BANDO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE SICILIA 2007-2013,
REGOLAMENTO CE N. 1698/2005,
MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI",
SOTTOMISURA 214/1 "ADOZIONE DI METODI
DI PRODUZIONE AGRICOLA E DI GESTIONE
DEL TERRITORIO SOSTENIBILI"**

RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI

Con regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all'interno dell'asse 2 un sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale regolamento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008.

Il PSR è consultabile nel sito www.psr Sicilia.it.

Il PSR prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente regolamentati anche nella misura 214 "Pagamenti agroambientali" e, in particolare, nella sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili", che costituisce oggetto del presente bando.

Fonti normative primarie del bando sono, quindi, i seguenti regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso PSR Sicilia 2007-2013:

- regolamento CE n. 1290/2005;
- regolamento CE n. 1698/2005;
- regolamento CE n. 1320/2006;
- regolamento CE n. 1974/2006;
- regolamento CE n. 1975/2006;
- regolamento CE n. 883/2006;
- regolamento CE n. 885/2006.

Inoltre, costituisce fonte normativa del bando il decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito nel regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008.

OBIETTIVI DELLA MISURA

L'insieme delle diverse tipologie di azioni agroambientali oggetto del sostegno nell'ambito della misura potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, contribuendo quindi alla realizzazione degli obiettivi specifici dell'asse 2 del PSR, quali:

- conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico;
- tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
- tutela delle risorse idriche;
- aumento della produzione di biomassa diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra.

Con le presenti disposizioni attuative vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori relativi alla sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" che si articola nelle seguenti azioni:

- 1) 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili";
- 2) 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica";
- 3) 214/1C "Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo";
- 4) 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono".

Si precisa che le precedenti disposizioni in materia agroambientale applicative del regolamento CE n. 2078/92 e del regolamento CE n. 1257/99 continuano ad avere effetto esclusivamente per gli impegni precedentemente sottoscritti e non ancora conclusi.

1. Disposizioni comuni alle azioni**1.1. Fascicolo aziendale**

Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004, tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo

aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - Elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La ditta ha l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.

1.2. Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli ed associati iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e 2135 del codice civile, in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un'attività volta alla coltivazione del fondo e/o all'allevamento del bestiame, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di previdenza.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, costituite in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno.

Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex IATP nel rispetto della normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

- nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola. Per le società in accomandita la qualifica di imprenditrice si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditrice agricola, che nel caso delle cooperative deve essere anche socia.

1.3. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari dovranno dimostrare di disporre, per l'intera durata dell'impegno assunto, dell'azienda per la quale intendono richiedere l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso gratuito o di altra forma prevista dal codice civile.

I contratti, nei quali dovrà essere indicata la data di scadenza, dovranno inoltre prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni volti al miglioramento effettivo dell'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali; tale condizione potrà essere dimostrata per i contratti già stipulati con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d'uso gratuito, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga agli artt. 1809, comma 2 e 1810 del codice civile, o in deroga il contratto dovrà contenere l'obbligo del comodante di continuare l'impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dello stesso.

Il beneficiario si impegna a rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal regolamento CE n. 1782/2003, secondo le modalità applicative stabilite dalle seguenti disposizioni normative di riferimento:

— a livello nazionale dal D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006, così come modificato dal D.M. n. 13286 del 18 ottobre 2007;

— a livello regionale dal decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, n. 3220 del 28 dicembre 2007 che approva i "Criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento CE n. 1782/2003" (CGO) e le "Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA) e successive modifiche ed integrazioni.

Entrambi gli allegati del decreto n. 3220/2007 riportano, per ogni singolo atto/norma di condizionalità, la normativa di recepimento nazionale e/o regionale, l'ambito di applicazione, gli impegni applicabili a livelli dell'azienda agricola e le possibili deroghe.

Si riporta di seguito uno schema dei requisiti di condizionalità:

Tabella 1 - Condizionalità: criteri di gestione obbligatori

Campo di condizionalità	Atto o Norma
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Atto A1 - Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, artt.: 3, 4 (par. 1, 2, 4 etc.), 5, 7, 8. - Atto A2 - Direttiva n. 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, artt. 4 e 5. - Atto A3 - Direttiva n. 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, art. 3, paragrafi 1 e 2. - Atto A4 - Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, artt. 4 e 5. - Atto A5 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, artt. 6, 13, 15, e 22, lett. B).
Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	<ul style="list-style-type: none"> - Atto A6 - Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, modificata dal regolamento CE n. 21/2004 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, artt. 3, 4 e 5. - Atto A7 - Regolamento CE n. 2629/1997 della Commissione (abrogato dal regolamento CE n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 820/97 (abrogato dal regolamento CE n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, artt. 6 e 8. - Atto A8 - Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento CE n. 820/1997, artt. 4 e 7. - Atto A8 bis - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive nn. 92/102/CEE e 64/432/CEE (<i>Gazzetta Ufficiale</i> della Comunità europea L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8), artt. 3, 4 e 5. - Atto B9 - Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, articolo 3. - Atto B10 - Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, 4, 5 (+5.a) e 7. - Atto B11 - Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20. - Atto B12 - Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15. - Atto B13 - Direttiva n. 85/511/CEE del Consiglio, concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva n. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, art. 3. - Atto B14 - Direttiva n. 92/119/CEE del Consiglio, concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, art. 3. - Atto B15 - Direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, art. 3.
Igiene e benessere degli animali	<ul style="list-style-type: none"> - Atto C16 - Direttiva n. 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4. - Atto C17 - Direttiva n. 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, art. 3 e art. 4, paragrafo 1. - Atto C18 - Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, articolo 4.
Buone condizioni agronomiche e ambientali	<p><i>Obiettivo 1</i> - Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norma 1.1 - Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio. <p><i>Obiettivo 2</i> - Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norma 2.1 - Gestione delle stoppie e dei residui colturali. - Norma 2.2 - Avvicendamento delle colture. <p><i>Obiettivo 3</i> - Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norma 3.1 - Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine. <p><i>Obiettivo 4</i> - Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norma 4.1 - Protezione del pascolo permanente. - Norma 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. - Norma 4.3 - Manutenzione degli oliveti. - Norma 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. <p>Sub-allegato 2/a del decreto n. 3220 del 28 dicembre 2007, recante prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico.</p>

Il dettaglio delle norme sulla condizionalità sono visionabili nel sito:

— <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/sottositi/pac/normativa%20regionale/condizionalitaregionalepac-corr.htm>.

In aggiunta ai criteri di condizionalità i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari:

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti

Le disposizioni comunitarie, con la normativa nazionale sui fertilizzanti sono state revisionate mediante il decreto legislativo n. 217 del 29 aprile 2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".

Tale decreto disciplina:

a) i prodotti immessi sul mercato come concime CE, definiti nel regolamento CE n. 2003/2003;

b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti immessi sul mercato e descritti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 13 dello stesso decreto.

Il decreto stabilisce, inoltre, la definizione di fertilizzante e le norme di immissione in commercio fissando apposite sanzioni in caso di violazioni.

Con riferimento alla fertilizzazione organica e, quindi, anche all'utilizzazione in agricoltura degli effluenti di allevamento, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento".

Con decreto interdepartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 (1) è stata approvata la "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari" e la "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari" consultabile nel sito web alla pagina:

— http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/sottositi/carta%20nitrati/ddg_61_07.pdf.

Le relative specifiche tecniche e gli obblighi derivanti sono descritti nell'allegato 1 del PSR.

Il codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999, è stato adottato in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 e reca i criteri e le indicazioni per una corretta pratica agricola.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

L'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è regolata dalla direttiva n. 91/414/CEE. L'Italia si è uniformata a tale direttiva con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed alla sua applicazione con il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. In base a questo quadro normativo tutte le nuove sostanze attive ed i relativi formulati in commercio sono soggetti a registrazione secondo le procedure europee.

L'Assessorato regionale della sanità, con decreto del 29 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 29 agosto 2003, ha definito, in ambito regionale, le norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001.

In particolare, è utile specificare quanto segue:

— riguardo all'obbligo della compilazione del registro dei trattamenti:

– il registro va compilato in ogni sua parte entro 30 giorni dall'avvenuto trattamento;

– le schede che compongono il registro devono essere conservate almeno per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi;

– per i prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) insieme al registro si devono conservare anche le fatture comprovanti l'acquisto (in originale o copia) ed i relativi moduli rilasciati per i prodotti di questa categoria;

– l'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del "patentino" da parte del titolare e/o di altre persone, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda ma che hanno rapporti codificati con la stessa (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.);

– l'autorizzazione all'acquisto (patentino) per l'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come T+, T e Xn,

viene rilasciata, dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) competente per territorio, alle persone che abbiano ottenuto una valutazione positiva in uno specifico colloquio successivo ad un corso per il rilascio del patentino della durata minima complessiva di 20 ore;

— riguardo al magazzinaggio in condizioni di sicurezza: la conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve seguire le seguenti norme:

– disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari. La porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio);

– qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (ad es. per aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:

a) entro un apposito recinto, munito di porta e serratura, all'interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc.;

b) dentro un armadio in metallo chiuso a chiave (perché facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.

Sulla porta del recinto o dell'armadio dovrà essere segnalata chiaramente la presenza di sostanze pericolose;

— riguardo alla verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione: è obbligatoria la verifica funzionale, almeno quinquennale, attestata da un tecnico o da una officina meccanica entrambi autorizzati dalla Regione siciliana;

— riguardo all'uso dei fitofarmaci: con riferimento alle disposizioni sull'uso di fitofarmaci nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili si segnala che la Regione, in attuazione dell'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2000, ha approvato il "Piano regionale di monitoraggio", con il quale è stata avviata un'attività conoscitiva specifica per l'individuazione di zone potenzialmente vulnerabili da fitofarmaci e per le quali, se necessario, sarà adottata specifica normativa e relativi programmi d'azione per il contenimento e regolamentazione degli apporti ai suoli di composti chimici. Al momento non esistono disposizioni regionali specifiche in materia.

Requisiti per le aziende zootecniche

Le aziende zootecniche per accedere alla misura dovranno sottoporre il bestiame allevato alla profilassi di Stato; non potranno accedere ai benefici della presente misura gli allevatori che, ove necessario, non sottoporranno i propri animali alle operazioni di risanamento e di eradicazione nei confronti della tubercolosi, leucosi e brucellosi.

Nel caso in cui le aziende che non possiedono il requisito di "allevamento ufficialmente indenne" dovranno, nei tempi previsti dalla normativa sanitaria vigente, adeguarsi al fine di conseguire tale status.

Si precisa che la sottoscrizione della richiesta di aiuto comporta l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalle azioni prescelte. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Programma di sviluppo rurale - PSR Sicilia 2007-2013, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura 214, all'azione prescelta, nonché al regime, alle disposizioni di controllo e al regime sanzionatorio.

1.4. Localizzazione

La sottomisura 214/1 si applica nell'intero territorio regionale, sostenendo prevalentemente la sua applicazione nei territori a maggiore sensibilità ambientale quali le aree ricadenti nella rete natura 2000 e le aree designate vulnerabili ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE.

Per le azioni 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili", 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" sono state individuate delle specifiche priorità territoriali, in relazione agli obiettivi ambientali.

L'azione 214/1C "Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo" invece, trova applicazione esclusivamente nelle aree a rischio desertificazione (decreto n. 908/2003) ed a rischio erosione (carta progetto europeo PESERA).

1.5. Durata degli impegni

La durata degli impegni è di cinque anni per tutte le azioni della sottomisura 214/1.

(1) Decreto delle seguenti Amministrazioni regionali: Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Assessorato regionale della sanità, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

1.6. Criteri applicativi

La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi che caratterizzano l'azienda agricola e il titolare dell'impresa agricola con l'attribuzione di specifici punteggi, nel rispetto delle priorità previste dalle singole azioni.

Le priorità territoriali sono classificate in livelli ed assegnate alle superfici agricole che ricadono in aree preferenziali. La priorità sarà esclusivamente attribuita nel caso in cui almeno il 50% della superficie aziendale impegnata ricade nell'area preferenziale interessata.

All'interno delle priorità territoriali sono previsti criteri di selezione legati alle sensibilità ambientali dell'area tenendo conto anche della contemporanea coesistenza di diverse sensibilità su una medesima area.

Le priorità tecniche vengono individuate tenendo conto delle esigenze di attuare interventi specifici per il perseguimento di specifici obiettivi di tutela ambientale e delle caratteristiche aziendali.

Al fine del riconoscimento del punteggio attribuito per ciascuna priorità, secondo i criteri individuati per azione gli stessi devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione.

A parità di punteggio all'interno di una medesima livello di priorità territoriale saranno tenute in considerazione le caratteristiche soggettive del richiedente. Il pagamento degli aiuti è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria destinata alla misura nel programma.

Come prescritto dal programma, le azioni 214/1A e 214/1B devono essere applicate sull'intera superficie aziendale utilizzabile al momento della presentazione della domanda; le uniche deroghe ammissibili a tale obbligo sono quelle previste dalle singole azioni.

Le superfici aziendali per le quali è già programmata ed autorizzata la realizzazione di laghetti collinari, fabbricati rurali o di altri interventi strutturali non produttivi sono soggette agli impegni agroambientali sottoscritti senza la percezione di alcun aiuto.

Nel caso di realizzazione di nuovi laghetti collinari, di fabbricati rurali o di altri interventi strutturali non produttivi, non auto-

rizzati precedentemente all'assoggettamento dell'intera azienda, si applicherà quanto previsto dal regime sanzionatorio.

Le azioni che comportano l'adozione o il mantenimento di specifiche tecniche di produzione vegetale sono attivabili solo su terreni agricoli coltivati, sia in pieno campo che in ambiente protetto.

1.7. Cumulabilità dei premi

I premi previsti dalle azioni 214/1A, 214/1B, 214/1C, non sono cumulabili tra loro sulla medesima superficie e/o UBA a premio, ciascuno di essi, invece, è cumulabile ad eccezione che con l'azione 214/1D.

Si specifica che i premi delle azioni 214/1A e 214/1B possono essere cumulati con i premi riguardanti le produzioni di qualità erogati ai sensi dell'art. 69 del regolamento CE n. 1782/2003.

Per quanto riguarda l'azione 214/1C l'intervento non può essere cumulato con gli aiuti previsti dall'art. 69 e con gli aiuti riguardanti le colture energetiche erogati ai sensi del regolamento CE n. 1782/2003.

Per la zootecnia biologica il premio agroambientale relativo alle foraggere con allevamento zootecnico biologico non può essere cumulato con gli aiuti riguardanti le produzioni di qualità dei bovini, ovini e caprini erogati ai sensi dell'art. 69 del regolamento CE n. 1782/2003.

Il rispetto delle condizioni previste riferite all'art. 69 del regolamento CE n. 1782/2003 verrà verificato attraverso l'esecuzione di controlli incrociati effettuati dall'organismo pagatore.

1.8. Trasformazione impegni agroambientali

In attuazione al regolamento CE n. 1320/2006 è possibile trasformare un impegno agroambientale assunto in forza del regolamento CE n. 1257/99 in un nuovo impegno previsto dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013, a condizione che tale trasformazione rechi vantaggi certi sul piano ambientale e l'impegno esistente sia rafforzato in modo significativo.

Di seguito viene riportata la tabella relativa alle trasformazioni ammissibili:

Piano di sviluppo rurale 2000-2006 azione/intervento	Programma di sviluppo rurale 2007-2013 azione adottabile corrispondente
F1a "Metodi di produzione integrata" F1b "Agricoltura e zootecnia biologica" F2 intervento C "Impiego di metodi di produzione dei seminativi compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio"	214/1A "Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili" o 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" o 214/1C "Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo"
F3 intervento "Salvaguardia del paesaggio"	214/1A "Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili" o 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica"
F4b "Allevamento di specie animali autoctone a rischio di estinzione o di abbandono"	A scelta una delle possibilità precedenti associata all'azione: 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono"

La possibilità di trasformare gli impegni sottoscritti ai sensi del regolamento CE n. 1257/99, comprese eventuali superfici aggiuntive, è consentita qualora sia esplicitamente indicata nei bandi.

In caso di trasformazione di impegno dall'azione F2c ex PSR 2000-2006 Regione Sicilia ad una delle misure 214/1A, 214/1B e 214/1C, le fasce tampone già realizzate dovranno essere obbligatoriamente mantenute. In tutti i casi l'azienda dovrà rispettare gli adempimenti relativi alla costituzione di nuove fasce nel rispetto degli obblighi previsti nelle azioni.

1.9. Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4 e 5 del regolamento CE n. 1782/2003 e degli allegati III e IV, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.

Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

1.10. Costituzione di fasce tampone

Al fine di contrastare l'inquinamento delle acque e di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e mi-

gratoria, le aziende agricole beneficiarie delle azioni 214/1A, 214/1B ed 214/C, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE (direttiva nitrati) e nelle aree agricole individuate come sensibili dal Piano regionale delle acque ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE, dovranno obbligatoriamente prevedere l'impianto di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, che attraversano o che costituiscono confine con la superficie aziendale.

Le fasce andranno costituite entro il secondo anno d'impegno adottando sistemi e tecniche di impianto idonei e con opportuni accorgimenti per favorirne l'attecchimento e la buona riuscita dell'impianto nel rispetto delle aree naturali, naturalizzate ed arborate, già esistenti, lungo i corsi d'acqua e i corpi idrici, come definiti dall'allegato 2 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007.

Le fasce tampone svolgono una funzione ambientale e non produttiva. Il rapporto tra le specie arboree ed arbustive presenti dovrà assicurare un'incidenza non superiore al 30% di specie arborea con una densità minima di n. 10 piante per mq. 100. Tali fasce dovranno essere costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di cui all'allegato D "Elenco delle specie autoctone della Sicilia", avere una larghezza almeno di 10 metri fino ad un massimo di 50 metri, interessare per una lunghezza pari all'intera sponda del corso d'acqua, tenendo conto di eventuali aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustive già esistenti. Nei casi in cui le aziende ricadono in territori vincolati le fasce tampone potranno essere realizzate secondo le modalità previste dall'ente gestore dell'area vincolata.

Per la costituzione di tali fasce le aziende, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità, ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE (direttiva nitrati) e nelle aree agricole individuate come sensibili dal Piano regionale delle acque, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, hanno diritto ai contributi previsti dalla misura 216, azione A.

Al di fuori delle suddette aree la costituzione delle fasce lungo i corsi d'acqua dichiarati significativi dal suddetto Piano regionale delle acque è facoltativa, ed in ogni caso limitata alle aree di pertinenza della superficie aziendale, purché si rispettino le medesime modalità.

Per le aziende che ricadono al di fuori delle predette aree l'eventuale riconoscimento delle spese di costituzione delle fasce tampone è legata alle disponibilità finanziarie esistenti nella misura 216, azione A.

1.11. Piano aziendale e registri aziendali

Il piano aziendale è costituito dai seguenti documenti:

- 1) relazione tecnica riportante:
 - a) le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda e di tutti gli interventi da eseguire per il rispetto delle prescrizioni, i benefici derivanti dagli interventi programmati, il piano di rotazione colturale quinquennale con individuazione dell'importo presumibile del premio per ciascun anno, descrizione delle fasce tampone da realizzare, nonché il carico del bestiame presente in azienda;
 - b) piano di gestione del suolo analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico-agronomico, in rapporto alle azioni attivate; in particolare per i terreni seminativi individuazione delle pendenze e relativo piano di gestione del suolo con riferimento alle tecniche adottate in relazione a quanto indicato dalla azione prescelta;
 - c) piano di gestione delle acque analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico agronomico, in rapporto alle azioni attivate per le superfici irrigate dovrà essere indicata oltre che la superficie interessata, il metodo di irrigazione adottato. Nel caso di presenza in azienda di superfici irrigate con metodi diversi dovrà essere riportata la percentuale di incidenza di ciascuno dei sistemi sulla superficie interessata;
 - 2) corografia IGM 1:25.000 con individuazione dell'azienda nelle aree di cui alla priorità dell'azione;
 - 3) idonea planimetria quotata dell'azienda riferita allo stato attuale dei luoghi con indicate le colture presenti, le specie e/o le varietà principali, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, la localizzazione delle singole superfici rispetto alle priorità territoriali dell'azione, con individuazione delle pendenze, delle aree naturali, naturalizzate e arborate lungo i corsi d'acqua e i corpi idrici come definiti dall'allegato 2 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007, e ubicazione delle fasce tampone da realizzare.

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica).

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto nato a il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, del titolare dell'azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti del piano colturale del fascicolo aziendale.

Data Firma"

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l'adesione all'azione, i beneficiari sono tenuti a compilare appositi registri aziendali, riferiti all'intera superficie e a tutte le colture presenti, che dovranno contenere le informazioni riportate a titolo esemplificativo nel fac-simile allegato C.

L'aggiornamento del registro dovrà essere eseguito entro 72 ore da qualsiasi operazione oggetto di registrazione. Al registro dovrà essere allegato il piano di concimazione vistato secondo le procedure previste dalle linee guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale, come prescritto dalle relative azioni.

I registri correttamente compilati in ogni sua parte con gli allegati su indicati dovranno essere visionabili e disponibili al momento del controllo in loco. Si precisa che in caso di tenuta dei registri aziendali su supporto informatico dovrà essere esibita copia di stampa del registro, sottoscritta dal tecnico compilatore e dal

beneficiario, riportante apposita dichiarazione sulla corrispondenza e conformità dei contenuti a quanto riportato nell'archivio informatico consultabile presso la sede di riferimento, indicando indirizzo e nominativo di chi lo detiene.

In particolare, nell'azione 214/B per la tenuta dei registri aziendali, vanno rispettate le disposizioni previste dai regolamenti CE n. 2092/91 e n. 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole azioni

2.1. Azione 214/1A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.1. Beneficiari: soggetti indicati al punto 1.2

2.1.2. Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'accesso al finanziamento sarà attribuita priorità territoriale in ordine di precedenza alle aziende ubicate nelle seguenti aree:

- 1) a) aree individuate dalla Regione siciliana ai sensi della direttiva n. 676/91 con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 come zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);
- b) aree individuate dal decreto n. 357 del 3 maggio 2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;
- c) aree individuate come sensibili dal Piano regionale di tutela delle acque, redatto ai sensi della direttiva europea n. 60/2000 CE, le quali in specifico sono il Golfo di Castellammare (ordinanza del Vice Commissario n. 65/TCI del 16 settembre 2003) e il biviere di Gela (ordinanza n. 959 del 23 ottobre 2006);
- 2) a) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive n. 79/409 CE e n. 92/43/CE;
- b) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette;
- 3) a) interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati;
- b) interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;
- 4) a) aree limitrofe ai corpi idrici come individuate dall'art. 142, comma 1, lett. b) e lett. c) del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Tutte le suddette aree sono visionabili sul sito al seguente indirizzo:

— <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

2.1.3. Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è di 2 ha. di cui almeno ha. 0.50.00 accorpate. Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purché attraversabile dai mezzi agricoli.

L'adesione all'azione dovrà essere applicata nell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti.

Sono escluse dall'impegno alla presente azione:

- 1) le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei "seminativi dalla produzione" ai sensi del regolamento CE n. 2078/92 e del regolamento CE n. 1257/99;
- 2) le superfici imboschite ai sensi dei regolamenti CE n. 1609/89, n. 2080/92, n. 1257/99 o ai sensi del presente programma;
- 3) le superfici a pascolo.

I beneficiari dell'aiuto devono aderire e registrarsi agli specifici programmi regionali di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione (METAFERT) e irrigazione (in caso di colture irrigue) (IRRISIAS), che prevedono l'utilizzazione di appositi software realizzati e resi disponibili gratuitamente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sul proprio sito. I servizi METAFERT per la concimazione e IRRISIAS per le colture irrigue sono disponibili sul sito:

— <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do?spportello=agroservizi>.

L'Amministrazione, attraverso controlli informatici, verificherà l'adesione da parte delle ditte attraverso gli agroservizi forniti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

Seminativi

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%)

— esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti

dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;

— se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m., in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m.;

— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 6 anni, da effettuare comunque entro il periodo di impegno;

— l'esclusione della pratica del ringrano;

— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;

— divieto di bruciatura delle stoppie e obbligo di incorporazione nel suolo dei residui colturali;

Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%)

— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;

— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno due anni di prato di leguminose entro il periodo dell'impegno e l'esclusione della pratica del ringrano;

— divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente;

Colture arboree e vite

Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE il suddetto inerbimento dovrà essere effettuato su tutte le interfile.

I beneficiari che aderiscono all'azione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

— rispettare le "Norme tecniche in materia fitosanitaria" circolare n. 4 del 20 marzo 2008 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2008 ed i successivi aggiornamenti per i quali l'obbligo decorrerà dalla data di pubblicazione degli stessi;

— rinunciare alla pratica del diserbo effettuata con prodotti chimici. Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per gli agrumeti situati in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici e per gli impianti ad alta densità superiore a 600 piante/ha. esclusivamente con l'utilizzo di principi attivi non residuali a basso impatto ambientale individuati dalle suddette "Norme tecniche in materia fitosanitaria";

— presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12;

— tenere idonei registri aziendali come indicato al punto 1.12;

— costituzione di fasce tampone realizzate come indicato al punto 1.11;

— adottare a partire dal primo anno di impegno un piano di concimazione aziendale annuale, predisposto sulla base di una analisi completa del terreno effettuata su campioni prelevati in conformità alle linee guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale pubblicate sul sito:

— <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/lineeguidacampionamento.pdf>.

Il piano di concimazione annuale dovrà essere riferito alle singole colture praticate ed essere predisposto antecedentemente all'effettuazione degli interventi di fertilizzazione. In particolare in presenza di colture erbacee il piano dovrà essere redatto prima dell'inizio del ciclo colturale successivo alla presentazione della domanda.

Le analisi dovranno essere aggiornate al 3° e 5° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuate in forma "semplificata" come indicato nelle suddette "Linee guida".

Il "Piano di concimazione aziendale annuale" dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2 C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del codice di buona pratica agricola regionale, ai sensi del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007, mentre per l'azoto gli apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E " Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007 entrambi pubblicati sul sito:

— <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

L'utilizzo di azoto di origine organica (concimi organici di qualità) deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apportato, ad esclusione dell'utilizzo di liquami.

Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei tempi tecnici idonei dietro autorizzazione preventiva dell'Amministrazione che dovrà essere rilasciata in data antecedente alla domanda annuale di pagamento.

Tali interventi dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione nei casi in cui si rendessero necessari per una corretta gestione dell'impresa.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.

2.1.4. Livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue:

Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1A)

Coltura/raggruppamento colturale	Entità dell'aiuto euro/ettaro/anno
Cereali da granella	120
Leguminose da granella	120
Foraggiere	90
Colture ortive	300
Piante aromatiche officinali	150
Agrumi	450
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	350
Fruttiferi	600
Uva da vino	450
Olivo	350

Per le colture arboree non in produzione relative alle superfici con nuovi impianti arborei non ancora entrati in produzione e quelle in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente.

2.2. Azione 214/1B. Agricoltura e zootecnia biologica

2.2.1. Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare dell'azione gli imprenditori agricoli singoli e associati come individuati al punto 1.2, che alla data di presentazione delle domanda abbiano presentato la notifica di attività di produzione con metodo biologico, le cui aziende siano assoggettate al sistema di controllo, previsto dagli artt. 8 e 9 del regolamento CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di un organismo di controllo riconosciuto.

In caso di aziende con presenza di animali di allevamento, è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del regolamento CE n. 1804/99.

La condizione di assoggettamento verrà accertata mediante la presentazione dell'attestato di assoggettamento rilasciato dagli organismi di controllo riconosciuti. Nel caso di prima notifica effettuata entro i quattro mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando, la condizione di assoggettamento sarà accertata tramite la presentazione, all'atto della domanda, di copia della ricevuta postale di avvenuta notifica all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del regolamento CE n. 2092/91. Le prime notifiche e quelle relative alle variazioni di superficie in biologico dovranno essere inviate in data antecedente alla presentazione delle istanze di aiuto e/o di pagamento.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati dovranno possedere la qualifica di licenziatari ed essere inseriti nell'elenco regionale degli operatori idonei di cui al decreto legislativo n. 220/1995 e successive aggiunte e modificazioni, nonché commercializzare almeno il 50% della produzione vegetale dell'azienda come biologica certificata, sia in regime di conversione che di agricoltura biologica, assicurandone la relativa tracciabilità, con esclusione delle produzioni zootecniche.

La verifica della commercializzazione di almeno il 50% della produzione vegetale avverrà in fase di controllo in loco tramite verifica dei registri aziendali, del PAP, dei certificati rilasciati dagli organismi di controllo e delle relative fatture di vendita ed altri elementi ritenuti utili.

Nel caso di prima introduzione del metodo biologico, la qualifica di licenziatario dovrà essere posseduta a partire dal secondo anno d'impegno, ad esclusione delle aziende zootecniche per le quali la commercializzazione del prodotto certificato potrà avvenire soltanto dal terzo anno d'impegno.

Nel caso in cui l'intera superficie impegnata sia destinata ad una coltura perenne non ancora in produzione, la qualifica di licenziatario dovrà essere acquisita a partire dal primo anno dell'entrata in produzione della coltura.

Come prescritto dal programma, è necessario che l'operatore biologico sia licenziatario per le categorie di prodotti agricoli e zootecnici presenti in azienda.

Esclusivamente nel caso di prima introduzione del metodo biologico, non è richiesta la qualifica di licenziatario nel primo anno d'impegno e, conseguentemente, neanche la vendita di prodotto certificato.

Qualora la prima introduzione sia riferibile esclusivamente alla produzione zootecnica o a parte dei prodotti vegetali, la suddetta deroga verrà applicata solo a tali produzioni.

Nel caso di aziende agrituristiche non sarà richiesto il requisito della commercializzazione unicamente per i quantitativi di prodotti utilizzati direttamente nell'ambito dell'attività di ristorazione e proporzionati alla effettiva capacità ricettiva delle stesse.

2.2.2. Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'accesso al finanziamento alle aziende sarà attribuita priorità territoriale secondo il seguente ordine:

1) a) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive nn. 79/409 CEE e 92/43/CEE;

1) b) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (n. 76 riserve naturali regionali e n. 4 parchi regionali);

2) a) aree individuate dalla Regione siciliana, ai sensi della direttiva n. 676/91 con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati);

2) b) aree individuate con decreto n. 357 del 3 maggio 2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;

3) a) interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati;

3) b) interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci.

Tutte le suddette aree sono visionabili sul sito al seguente indirizzo:

— <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitrathome.htm>.

2.2.3. Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede i seguenti interventi:

— introduzione del metodo di produzione biologica;

— mantenimento del metodo di produzione biologica.

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell'attestazione di conformità dell'azienda da parte dell'organismo di controllo a cui l'azienda si è assoggettata.

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è ha. 2 con una superficie accorpata di ha. 0.50.00; il limite minimo viene ridotto a ettari 1 per le isole minori, con una superficie accorpata di ha. 0.20.00.

Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purché attraversabile dai mezzi agricoli.

L'adesione all'azione, che dovrà essere applicata nell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti, comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite dal regolamento CE n. 2092/91 e successive modifiche.

In caso di aziende con presenza di animali di allevamento, è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del regolamento CE n. 1804/99 e successive modifiche.

Il carico di bestiame delle aziende zootecniche deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA, calcolato sull'intera superficie aziendale secondo i parametri presenti nella domanda.

Tale carico UBA sarà preso in riferimento per il calcolo dello spargimento delle deiezioni nella superficie aziendale, ai fini del rispetto dei 170 kg./ha. di azoto.

Le superfici e le UBA eventualmente acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno dovranno essere obbligatoriamente assoggettate al regime dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE n. 2092/91 e regolamento CE n. 1804/99 e successive modifiche.

Per le predette superfici non sarà riconosciuto il premio.

Durante il periodo di applicazione dell'intervento il numero dei capi allevati potrà variare, anche in diminuzione, con l'obbligo di aggiornare annualmente l'Amministrazione circa la loro consistenza. L'aggiornamento dovrà essere inserito obbligatoriamente nella domanda annuale di pagamento.

Nel caso di densità di bestiame è inferiore a 0,5 UBA/ha. si precisa che il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato, senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

Sono escluse dall'impegno alla presente azione:

— le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei "seminativi dalla produzione" ai sensi del regolamento CE n. 2078/92 e del regolamento CE n. 1257/99;

— le superfici imboschite ai sensi dei regolamenti CE nn. 1609/89, 2080/92, 1257/99 o ai sensi del presente programma;

— le superfici destinate a pascolo anche in presenza di attività zootecnica.

Le superfici pascolabili di terreni boscati e/o pascoli naturali o le superficie a macchia mediterranea non sono ammissibili agli aiuti, ma utilizzabili solo ed esclusivamente ai fini del calcolo della densità massima di bestiame allevabile in azienda purché in regola con gli adempimenti del regolamento n. 2092/91.

Per quanto concerne il calcolo del carico di bestiame allevato in zootecnia biologica, lo stesso deve essere riferito momento della presentazione dell'istanza e successivamente al momento della domanda di pagamento annuale.

I beneficiari che aderiscono all'azione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni e obblighi:

— presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12 Piano aziendale e registri aziendali;

— costituzione di fasce tampone: le fasce dovranno essere realizzate come indicato nel paragrafo 1.11;

— adottare a partire dal primo anno di impegno un piano di concimazione aziendale annuale, predisposto in coerenza con quanto previsto dal regolamento CE n. 2092/91 e successive modifiche, sulla base di un'analisi completa del suolo. Il campionamento dei suoli dovrà essere effettuato in conformità delle linee guida pubblicate sul sito:

— <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/lineeguidacampionamento.pdf>.

Le analisi dovranno essere aggiornate al 4° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuata in forma "semplificata".

Si precisa che il piano di concimazione aziendale dovrà essere redatto nel di quanto previsto nel regolamento CE n. 2092/91 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni. In ogni caso i quantitativi degli elementi fertilizzanti non dovranno essere superiori a quelli i fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del codice di buona pratica agricola regionale ai sensi del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007, mentre per le aziende ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola gli apporti di azoto, sempre nel rispetto di quanto indicato nel regolamento CE n. 2092/91, non devono superare i limiti massimi previsti nel piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2E " Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007" entrambi pubblicati sul sito:

— <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei tempi tecnici idonei dietro autorizzazione preventiva dell'Amministrazione che dovrà essere rilasciata in data antecedente alla domanda annuale di pagamento.

Tali interventi dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione nei casi in cui si rendessero necessari per una corretta gestione dell'impresa.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

Si precisa inoltre che, ai fini dell'ammissibilità al regime di aiuti, la relazione iniziale d'ispezione dell'attività di produzione, redatta dagli organismi di controllo, dovrà essere effettuata in data antecedente all'inizio dell'impegno e successivamente prima della domanda annuale di pagamento.

Per quanto concerne il vincolo di tenuta dei registri aziendali vanno rispettate le disposizioni previste dal regolamento CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

Seminativi

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%)

— esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;

— se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m., in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m.;

— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni sei anni, comunque entro il periodo dell'impegno e l'esclusione della pratica del ringrano;

— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;

— divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente;

Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%)

— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;

— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 6 anni, comunque entro il periodo dell'impegno;

— l'esclusione della pratica del ringrano;

— divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Colture arboree e vite

Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE il suddetto inerbimento dovrà essere effettuato su tutte le interfile.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione ed è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.

2.2.4. Livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro/annuo secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue:

Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1B)

Coltura/raggruppamento colturale	Premio euro/ettaro/anno	
	introduzione	mantenimento
Cereali da granella	220	200
Leguminose da granella	200	180
Foraggere	150	140
Colture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha.*	370	340
Colture ortive	600	550
Piante aromatiche officinali	450	400
Agrumi	800	750
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	570	530
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	750	700
Olivo	580	530

(*) Per le aziende zootecniche il premio sarà calcolato adottando il valore previsto per le "colture foraggere con allevamento zootecnico 2UBA/ha." comparato alla reale consistenza del bestiame, le altre superfici foraggere verranno pagate utilizzando l'importo previsto per il premio riferito alle "foraggere".

Per le colture arboree non in produzione relative alle superfici con nuovi impianti arborei e quelle in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente.

La fase di "Introduzione" termina tre anni dopo la prima notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. Terminata la fase di introduzione inizia la fase di mantenimento.

I premi dell'azione 214/1B non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, per i quali le aziende potranno accedere ai contributi previsti dalla misura 132.

2.3. Azione 214/1C – Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo

2.3.1. Beneficiari

Soggetti indicati al punto 1.2.

2.3.2. Localizzazione

L'azione si applica esclusivamente nelle seguenti aree:

1) aree a rischio di desertificazione classificate a rischio da medio-basso ad elevato (cfr. "Carta della vulnerabilità a rischio di desertificazione in Sicilia", decreto n. 908 del 24 luglio 2003 del dipartimento territorio ed ambiente della Regione siciliana);

2) aree che presentano un rischio di erosione superiore a 2 t/ha/anno (cfr. "Carta progetto europeo PESERA" European Commission – JRC, 2003).

Le suddette aree sono consultabili sul sito web alla pagina:

— <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

2.3.3. Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

La superficie minima aziendale ammessa a premio è di ha. 20 di SAU di seminativo di cui almeno ha.10 accorpati.

L'adesione all'azione dovrà essere applicata per tutte le superfici a seminativo dell'azienda con pendenze uguali o superiori al 5%.

I beneficiari dell'aiuto devono aderire e registrarsi allo specifico programma regionale di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione (METAFERT) che prevede l'utilizzazione del software realizzato e reso disponibile gratuitamente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sul proprio sito. Il servizio METAFERT per la concimazione è disponibile nel sito: <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do?sportello=agroservizi>.

L'Amministrazione attraverso controlli informatici verificherà l'adesione da parte delle ditte ai suddetti servizi forniti dall'Assessorato dell'agricoltura.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

Seminativi

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%)

— esecuzione dell'aratura eseguendo le lavorazioni del terreno secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello, piuttosto che a ritto-chino;

— incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente;

— applicazione di una rotazione almeno triennale che preveda:

1° anno: coltura da rinnovo;

2° anno: cereale;

3° anno: coltura miglioratrice, come leguminose da granella o da foraggio;

— nel caso di una rotazione quinquennale devono essere previste almeno due "colture proteaginoso e/o colture no food" (es. brassica ecc.);

— esclusione della pratica del ringrano nell'ambito delle rotazioni.

Nel caso di rotazione quinquennale effettuazione di un sovescio di leguminose, con l'interramento ad inizio della formazione del baccello;

— divieto di effettuare concimazioni organiche utilizzando liquami e/o fanghi;

— divieto di bruciatura delle stoppie;

— obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

I beneficiari che aderiscono all'azione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

— presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12;

— a tenere registri aziendali conformemente alle indicazioni di cui al punto 1.12;

— adottare a partire dal primo anno di impegno un piano di concimazione aziendale annuale, predisposto sulla base di una analisi completa del terreno effettuata su campioni prelevati in conformità alle linee guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale pubblicate sul sito:

— <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/lineeguidacampionamento.pdf>.

Il piano di concimazione annuale dovrà essere riferito alle singole colture praticate ed essere predisposto antecedentemente all'effettuazione degli interventi di fertilizzazione. In particolare in presenza di colture orticole il piano dovrà essere redatto prima dell'inizio del ciclo colturale successivo alla presentazione della domanda.

Le analisi dovranno essere aggiornate al 3° e 5° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuate in forma "semplificata".

Il "Piano di concimazione aziendale annuale" dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2 C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del codice di buona pratica agricola regionale ai sensi del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007, mentre per l'azoto gli apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E " Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007 entrambi pubblicati sul sito:

— <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CartaNitratiHome.htm>.

L'utilizzo di azoto di origine organica (concimi organici di qualità) deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apportato, ad esclusione dell'utilizzo di liquami.

L'azione ed è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.

2.3.4. Entità e livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro per l'avvicendamento del seminativo, pari a 100,00 euro.

2.4. Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono

2.4.1. Beneficiario

Soggetti indicati al punto 1.2.

2.4.2. Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Nella presente azione gli allevatori si impegnano a tutelare e conservare la diversità genetica di razze appartenenti alle specie che sono tradizionalmente allevate in Sicilia e, attualmente, a rischio di estinzione. Il sostegno è previsto per l'allevamento in purezza di nuclei di animali iscritti ai libri genealogici e/o registri anagrafici appartenenti a specie e razze autoctone delle specie bovine, ovine, caprine, equine, asinine e suine.

Le razze individuate ai fini dell'applicazione dell'azione sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino nero siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A.); il cavallo sanfratellano e il Purosangue orientale siciliano; l'asino ragusano e pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto incremento ippico.

L'adesione all'azione comporta le seguenti prescrizioni:

— impegno quinquennale all'allevamento di soggetti appartenenti alle razze autoctone in via di estinzione, con riproduzione in purezza secondo le indicazioni fornite dagli enti responsabili della tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico di razza;

— iscrizione dei soggetti allevati, al momento della domanda di aiuto, al libro genealogico o al registro anagrafico di razza;

— adozione di tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di profilassi;

— identificazione degli animali secondo le norme ufficiali dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

— tenuta di un registro di stalla;

— incremento della dotazione aziendale iniziale appartenente alle razze a rischio di estinzione di almeno del 20% nel quinquennio.

L'adesione all'azione comporta i seguenti vincoli:

— divieto nel quinquennio di ridurre il numero complessivo dei soggetti allevati oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del regolamento CE n. 1698/2005;

— divieto in ogni singolo anno d'impegno di vendita o macellazione dei soggetti ammessi all'aiuto annuale, salvo sostituzioni autorizzate dall'Amministrazione.

Nel rispetto del carico massimo ammissibile (2UBA/HA.) è, ammesso l'ampliamento del numero dei soggetti.

L'azione è associabile, in via facoltativa, con le azioni 214/1A, 214/1B, 214/1C.

2.4.3. Entità e livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad UBA/annuo secondo le razze presenti così come riportato nella tabella che segue:

Entità dell'aiuto per razza (azione 214/1D)

Descrizione razza	Entità dell'aiuto UBA/anno
Modicana	200
Cinisara	200
Siciliana	200
Barbaresca siciliana	200
Noticiana	200
Girgentana	200
Argentata dell'Etna	200
Suino nero siciliano	200
Cavallo Sanfratellano	200
Purosangue orientale	200
Asino ragusano	200
Asino pantesco	500

3.0. Procedure per il trattamento delle domanda di aiuto e di pagamento

3.1. Presentazione domanda di aiuto

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando. Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate in ritardo rispetto alla data fissata.

La domanda cartacea debitamente sottoscritta con firma autentica secondo la normativa vigente, che costituisce l'integrazione documentale, dovrà pervenire, completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio perentoriamente entro i successivi 25 giorni dalla data di scadenza dei bandi.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui zona di operatività è ubicato la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013, misura 214 "Pagamenti agroambientali", bando di selezione annualità 2008; inoltre vanno indicati gli estremi del beneficiario richiedente.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata da ciascun ufficio che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i centri di assistenza aziendale autorizzati.

La domanda di aiuto compilata per via telematica non verrà rilasciata dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Listanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

3.2. Documentazione richiesta

Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione comune e specifica:

3.2.1. Documentazione comune a tutte le azioni

1) piano aziendale redatto in conformità al punto 1.11, tranne che per l'azione 214/1D;

2) modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni aggiuntive della ditta, conforme all'allegato A;

3) estratto di mappa catastale in originale o autenticato dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86 (riportare la dizione "copia conforme all'originale catastale");

4) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori (mod. 2/33), rilasciata dall'azienda unità sanitaria locale competente;

5) scheda di auto-attribuzione del punteggio;

6) elenco dei documenti allegati alla domanda.

I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:

7) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;

8) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal piano ed a riscuotere gli aiuti;

9) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica.

Limitatamente per le cooperative:

10) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

3.2.2. Documentazione specifica 214/1B

11) attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico o eventuale deroga di cui al punto 2.21. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro.

Con riferimento alle aziende zootecniche, l'attestato dovrà essere rilasciato da un organismo autorizzato per il controllo delle produzioni animali;

3.2.3. Documentazione specifica 214/1D

12) documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili;

13) quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato B.

3.2.4. Altra documentazione

Da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione nell'albo provinciale dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili:

14) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con la dicitura antimafia;

15) attestato di assoggettamento per le aziende di prima notifica che hanno usufruito della deroga prevista 2.2.1.

3.2.4. Disposizioni specifiche

Il codice ente, da apporre obbligatoriamente nella domanda è individuato, per ciascun ispettorato provinciale per l'agricoltura nel modo seguente: Agrigento 073, Caltanissetta 074, Catania 075, Enna 076, Messina 077, Palermo 078, Ragusa 079, Siracusa 081, Trapani 082.

Specificatamente nelle domande di aiuto i quadri P, distinti per coltura, dovranno riportare la superficie agraria utilizzata. In caso di colture consociate ogni quadro P dovrà riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.

3.3. Ricevibilità istanze

Ai fini di valutare la ricevibilità della domanda presentata l'ufficio dell'ispettorato provinciale responsabile della presa in carico, dopo avere verificato che la stessa sia correttamente compilata in ogni sua parte e che sia presente la documentazione richiesta, procederà, dopo aver siglato l'elenco dei documenti e compilato la li-

sta di controllo, riporterà in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno dell'istanza.

Il verbale di ricevibilità dovrà essere datato e sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento.

Le domande ritenute ricevibili saranno trasmesse ad apposita commissione per essere sottoposte alla successiva procedura di ammissibilità e di valutazione sulla base dei criteri di selezione specificati per ciascuna azione.

3.4. Ammissibilità istanze - Nomina commissione di valutazione, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria

Con provvedimento del dirigente del servizio responsabile, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda informatica procederà alla nomina di una commissione di valutazione ed al suo insediamento.

La commissione potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine di rispettare i tempi previsti.

La commissione, a seguito della consegna delle istanze ricevibili, procederà alla verifica dell'ammissibilità e dei punteggi richiesti e, tenendo conto delle priorità previste dalle singole azioni, predisporrà gli elenchi provinciali provvisori.

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento ispettoriale, verranno affisse all'albo provinciale di ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura entro 45 giorni dalla nomina della commissione e saranno consultabili nel sito <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato>, nonché presso l'ufficio relazioni con il pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto della verifica amministrativa di cui al punto 3.5 e dei controlli di cui al punto 3.6 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'affissione all'albo provinciale degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richiedere all'IPA, con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Nel caso di presentazione di memorie sugli elenchi provvisori, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette e dopo averle esaminate, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.

3.5. Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura darà comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento istruttorio segnalando l'ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.

L'istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnico-amministrativa della domanda.

Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità all'aiuto, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma per le singole azioni.

L'assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l'archiviazione della domanda.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto, verrà redatto apposito verbale riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell'aiuto, con la determinazione del premio annuale, che sarà comunicato al beneficiario.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore ad € 154.937,07, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a richiedere alla prefettura competente l'informativa antimafia.

Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di archiviazione.

Sulle istanze con istruttoria positiva, inserite nella graduatoria definitiva, prima dell'erogazione del premio verranno applicate le disposizioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008, recante "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602".

3.6. Controlli sulle dichiarazioni

Ciascun ufficio istruttore su un campione di domande verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite e la conformità della documentazione a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative, in particolare si precisa che relativamente alle dichiarazioni che fanno riferimento alla documentazione derivante dal fascicolo aziendale il controllo verrà eseguito presso il CAA di riferimento.

Nel caso che i dati presenti in domanda non risultassero corrispondenti ai documenti contenuti nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione sospenderà l'esame dell'istanza e procederà a comunicare alla ditta l'avvio del procedimento di archiviazione, comunicando nel contempo all'AGEA i risultati della verifica per i successivi atti che si dovessero rendere necessari in applicazione delle convenzioni sottoscritte tra le parti sulla tenuta del fascicolo aziendale.

Il controllo verrà svolto anche sulle dichiarazioni rilasciate nel modello integrativo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comprende, anche, la verifica in campo della sussistenza delle condizioni descritte nel piano aziendale, la presenza e la corretta compilazione dei registri aziendali previsti, il riscontro di quanto dichiarato con riferimento all'assunzione degli obblighi e alla verifica, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio, riferiti ai criteri di selezione.

Si precisa che in caso di presenza di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

3.7. Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)

3.7.1. Termine presentazione e documentazione

Annualmente entro il termine del 15 maggio le ditte dovranno presentare la domanda annuale di pagamento a conferma dell'impegno assunto.

La domanda stampata debitamente sottoscritta con firma autentica secondo la normativa vigente, dovrà essere depositata al medesimo CAA e corredata, entro il suddetto termine del 15 maggio, della seguente documentazione.

L'istanza sarà presentata così come indicato al punto 3.1, a cui verrà allegata la seguente documentazione:

— certificato camerale con la dicitura antimafia.

3.7.2. Documentazione specifica 214/1B

Attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro.

3.7.3. Documentazione specifica 214/1D

Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili nel caso di capi diversi e/o aggiuntivi rispetto alla domanda iniziale.

Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato B.

3.8. Controlli amministrativi e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità, sul rispetto degli obblighi aggiuntivi assunti e degli impegni previsti dalle singole azioni, sulle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda e durante il periodo di impegno.

I controlli riguarderanno, tra l'altro, la verifica del rispetto di quanto previsto nel piano aziendale presentato con riferimento alla gestione del suolo, al rispetto del piano di concimazione, al rispetto delle norme tecniche di difesa fitosanitaria, alla corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali e dei registri di stalla, nel caso di azienda zootecnica, al rispetto dell'impegno della commercializzazione in biologico nella misura minima del 50%.

Per le aziende che aderiscono all'azione 214/1B verranno verificate le condizioni di cui al punto 2.2.1 del presente documento.

L'attività di controllo, sia amministrativa che in loco, verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'organismo pagatore.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.

In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali esistenti.

3.9. Pagamenti del premio riconosciuto

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco si procederà all'autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore ad € 154.937,07, dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

3.10. Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso di cessione parziale o totale dell'azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno, è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario, purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente e rispetti i criteri di selezione attribuiti riferiti alla priorità soggettiva.

In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del rilevatore dell'azienda, il beneficiario dovrà rimborsare il sostegno rico-

nosciuto sino alla data del cambio parziale o totale della titolarità dell'azienda.

In deroga qualora la prosecuzione dell'impegno non sia realizzabile non sarà richiesto il rimborso nel caso di cessione definitiva delle attività agricole successiva al compimento del terzo anno di impegno.

Inoltre nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni all'Amministrazione affinché la stessa possa, dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i conseguenziali provvedimenti.

Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria, appreso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ufficio provinciale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste territorialmente competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

4.0. Sistema sanzionatorio

In applicazione degli artt. 16, 17 e 18 del regolamento comunitario n. 1975/2006, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, all'esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente all'irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008.

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare, in caso di inadempienze effettuate dalle ditte beneficiarie, saranno adottate con specifiche disposizioni regionali applicative del D.M. su indicato.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 febbraio 2001)

Modello integrativo alla domanda n.

Anno 2008

Codice fiscale (obbligatorio)

P. IVA (obbligatoria)

.....l..... sottoscritt.....
 nat..... il a
 residente in provincia comune
 via n.
 quale

al fine di ottenere gli aiuti previsti dal reg. CE n. 1698/2005 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere imprenditore agricolo singolo/associato;
 - di essere imprenditore agricolo professionale (ex IATP) o coltivatore diretto regolarmente iscritto all'INPS al n.;
 - di essere in regola con le norme in materia di esercizio dell'attività d'impresa agricola;
 - di essere in regola con la contribuzione assicurativa presso INPS (DURC);
 - che la documentazione relativa alla disponibilità a qualsiasi titolo delle superfici aziendali o del bestiame oggetto dell'aiuto; i certificati catastali delle particelle interessate all'azione o visure catastali delle stesse sono conformi a quanto previsto dal programma e alle disposizioni attuative del bando e risultano presenti nel fascicolo aziendale costituito presso il CAA delegato sito nel comune di via n.;
 - che i contratti relativi alla disponibilità dei fondi risultano registrati a norma di legge e sono validi per tutto il periodo d'impegno previsto dalla misura;
 - di impegnarsi ad aggiornare il fascicolo aziendale costituito presso i CAA in caso di variazioni aziendali;
 - di avere preso visione del contenuto del Piano di sviluppo rurale programmazione Regione Sicilia 2007/2013, dei requisiti obbligatori in materia di condizionalità (decreto n. 3220 del 28 dicembre 2007), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitosanitari nonché degli obblighi e delle prescrizioni della misura 214, dall'azione prescelta del bando e dell'allegato 1 "Disposizioni attuative del bando";
 - di essere a conoscenza che, nel caso di infrazioni e inadempienze che comportino una riduzione o l'esclusione del premio con successiva pronuncia di decadenza parziale o totale, sarà applicato quanto previsto dal regime sanzionatorio in conformità a quanto stabilito nel provvedimento nazionale esistente nonché alle disposizioni regionali che saranno emanate in conformità al decreto ministeriale;
 - di impegnarsi a rispettare le indicazioni riportate nel piano aziendale nel rispetto delle prescrizioni dell'azione;
 - di aderire e registrarsi ai specifici programmi regionali di miglioramento delle tecniche di fertilizzazione e irrigazione (META-FERT E IRRISIAS), di eseguire gli interventi di fertilizzazione secondo il piano di concimazione annuale adottato;
 - di impegnarsi per i terreni localizzati nell'area di applicazione dell'azione dove sono previsti obbligatoriamente gli impianti di fasce tampone e di costituirle entro il secondo anno d'impegno;
 - impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data di conclusione dell'impegno sottoscritto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli.
- Dichiara, inoltre:
- di avere sottoposto all'azione l'intera superficie agricola utilizzata per complessivi Ha., e tutte le colture in atto al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale con le sole deroghe previste dal Programma;
- Per quanto concerne gli interventi previsti dall'azione (specificare l'azione) dichiara:

Azione 214/1A

- di rispettare le "Norme tecniche in materia fitosanitaria" pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 del 3 aprile 2007 ed i successivi aggiornamenti per i quali l'obbligo decorrerà dalla data di pubblicazione degli stessi;
- con riferimento alla superficie vitata assoggettata all'azione prescelta, di rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia d'impianto di vigneti;
- di non avere presentato istanza per la campagna agraria in corso, ai sensi della legge n. 910/66, art. 7 e della legge regionale n. 8/85 e di rinunciare, per l'intera durata dell'impegno, a qualsiasi contributo per la difesa fitosanitaria;

Azione 214/1B

- di impegnarsi a commercializzare almeno il 50% della produzione vegetale dell'azienda come biologica certificata, sia in regime di conversione che di agricoltura biologica così come previsto dall'azione;
- di impegnarsi in caso di controllo a rendere disponibile idonea documentazione comprovante la produzione commercializzata;
- di impegnarsi ad assoggettare al regime dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 2092/1991 e regolamento CE n. 1804/1999 e successive modifiche, le UBA e le superfici acquisite successivamente dall'azienda nel corso dell'impegno quinquennale, per questi ultimi senza percepire premi;
- di sottoporre il bestiame allevato alla profilassi di Stato prevista dalla normativa sanitaria vigente;
- per la superficie vitata assoggettata all'azione prescelta, di rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia d'impianto di vigneti;
- con riferimento alle superfici interessate all'azione, di non avere presentato istanza per la campagna agraria in corso ai sensi della legge n. 910/66, art. 7 e della legge regionale n. 8/85 e di rinunciare, per l'intera durata dell'impegno e per le medesime superfici, a qualsiasi contributo per la difesa fitosanitaria;
- di avere effettuato la prima notifica di attività biologica in data antecedente a quella di presentazione dell'istanza per la quale si allega ricevuta della raccomandata n. del
- di avere richiesto l'iscrizione all'elenco dei licenziatari all'organismo di controllo
- si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di organismo di controllo specificandone i motivi;

Azione 214/1D

- di impegnarsi:
 - 1) ad adottare di tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di profilassi;
 - 2) a non ridurre il numero dei capi allevati ammessi all'aiuto e nel contempo ad incrementare gli stessi del 20% nel quinquennio d'impegno;
 - di iscrivere i soggetti allevati al libro genealogico o al registro anagrafico di razza;
- In caso di richiesta di trasformazione d'impegno dichiara altresì:
- di impegnarsi, qualora la richiesta di trasformazione d'impegno non venga accolta, a rispettare gli obblighi già assunti con l'impegno preso a valere con il PSR Sicilia 2000-2006, misura F, azione (indicare l'azione).

Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
(indicare via, n., c.a.p., comune, provincia, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica)

.....
.....

Data

Firma dell'imprenditore agricolo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 febbraio 2001)

Scheda attribuzione punteggi

Il sottoscritto
 ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara che la maggiore percentuale di superficie agricola impegnata ricade nelle seguenti aree e di avere attribuito il seguente punteggio:

[] 214/1A - **Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili**

Livello e descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio		
		valore	max	attribuito
Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci	1	15	30	
Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)	1	15		
Area sensibile (Golfo di Castellammare o Biviere di Gela)	1	15		
Zone di protezione speciale (ZPS)	2	10	20	
Siti di importanza comunitaria (SIC)	2	10		
Riserve naturali regionali	2	10		
Parchi naturali regionali	2	10		
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	10	10	
Aree limitrofe corpi idrici	4	10	10	

[] 214/1B - **Agricoltura e zootecnia biologica**

Livello e descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio		
		valore	max	attribuito
Zone di protezione speciale (ZPS)	1	15	45	
Siti di importanza comunitaria (SIC)	1	15		
Riserve naturali regionali	1	15		
Parchi naturali regionali	1	15		
Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci	2	5	10	
Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)	2	5		
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	5	5	

[] 214/1C - **Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo**

Descrizione criterio	Punteggio	
	valore	attribuito
Zone a rischio di desertificazione:		(max 100)
— elevato	50	
— medio-alto	40	
— medio-basso	30	
Zone ricadenti nelle aree a rischio di erosione - PESERA	30	
Aree svantaggiate di montagna	20	
Altre aree svantaggiate	20	

[] Azione 214/1D - **Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono**

Descrizione criterio	Punteggio		
	valore	max	attribuito
Zone di protezione speciale (ZPS)	15	45	
Siti di importanza comunitaria (SIC)	15		
Riserve naturali regionali	15		
Parchi naturali regionali	15		
Aree svantaggiate di montagna (par. 3, art. 3 della direttiva n. 268/75)	10	15	
Aree svantaggiate specifiche (par. 5, art. 3 della direttiva n. 268/75)	15		
Altre aree svantaggiate (par. 4, art. 3 della direttiva n. 268/75)	10		

Dichiara inoltre che l'azienda condotta possiede le seguenti caratteristiche:

[] 214/1A - **Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili**

Descrizione criterio	Punteggio		
	valore	max	attribuito
Ordinamento colturale: superficie orticola e/o arborea > 50% SAU	20	30	
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	5		
Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata	10		

[] Azione 214/1B - **Agricoltura e zootecnia biologica**

Descrizione criterio	Punteggio		
	valore	max	attribuito
Ordinamento colturale: superficie orticola ed arborea > 50% SAU	12	40	
Azienda di prima introduzione al regime biologico (entro il terzo anno dalla notifica)	8		
Azienda assoggettata al regime biologico da più di 3 anni	5		
Azienda con allevamento zootecnico con dotazione di bestiame equivalente a 20 UBA	12		
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	4		
Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata	8		

[] Azione 214/1D - **Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono**

Descrizione criterio	Punteggio		
	unitario	max	attribuito
Aziende agrituristiche e/o di turismo rurale	5	10	
Aziende - fattorie didattiche	5		
Azienda che pratica attività ricreative	5		
Allevamento di razze a maggiore rischio di estinzione:			55
Asino pantesco e/o Purosangue orientale	18		
Capra girgentana	19		
Suino nero siciliano	18		

Data

Firma dell'imprenditore agricolo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO AZIENDALE

Il registro aziendale è un documento ufficiale costituito da un libretto a più pagine, unico ed obbligatorio per tutto il periodo d'impegno e per tutta la superficie aziendale. Ogni pagina compilata di tale registro dovrà essere numerata e firmata dall'imprenditore agricolo, che avrà cura di compilare correttamente in ogni sua parte, renderlo disponibile in caso di controllo e custodirlo fino a cinque anni successivi alla fine dell'impegno.

Il registro è così costituito:

- da un frontespizio in cui sono riportati i dati identificativi del titolare del registro, l'ubicazione del magazzino, il periodo d'impegno e il numero di domanda iniziale AGEA;
- da una o più pagine della Sezione A) Ubicazione azienda, in cui vengono riportati tutti i riferimenti degli allegati P1 alla domanda;
- da una o più pagine della Sezione B) Interventi di difesa effettuati - coltura e/o varietà;
- da una o più pagine della Scheda rilevamento catture fitofagi;
- da una o più pagine della Scheda di magazzino dei prodotti fitosanitari;
- da una o più pagine della Sezione C) concimazioni effettuate - coltura e/o varietà;
- da una o più pagine della Scheda di magazzino dei prodotti fertilizzanti;
- da una o più pagine della Sezione D) Altre operazioni colturali effettuate - coltura e/o varietà;
- da una o più pagine per annotazioni e/o autorizzazioni delle unità operative/SOPAT dei servizi allo sviluppo.

*Sezione A)***Ubicazione azienda**

- Numero progressivo: numerare progressivamente.
- Numero ordine allegato P1 della domanda AGEA: indicare il corrispondente numero di rigo del quadro P; indicare inizialmente le particelle dei quadri P relativi alle superfici sottoposte all'azione prescelta della misura ed in seguito quelle relative al quadro P di eventuali altre misure in deroga, nonché al quadro P contenente le altre superfici non interessate ad alcuna azione.
- Codice tipo d'intervento: indicare il codice inserito nel quadro P nel riquadro "Tipo d'intervento".
- Comune: in cui ricadono le singole particelle.
- Località: nome della località e/o contrada.
- Foglio: indicare il foglio di mappa catastale in cui ricade la particella.
- Particella: indicare il numero di particella catastale.
- Superficie azione: indicare l'azione prescelta e la superficie interessata all'azione, espressa in ettari ed are.
- Altre superfici: indicare la superficie sottoposta ad altre eventuali azioni, nonché quella non interessata ad alcuna azione (colture non previste dal PSR, ecc.).
- Coltura: indicare la coltura.
- Note: indicare se trattasi di coltura da estirpare (CE), coltura protetta (CP), ecc.
- Totale: riportare la superficie complessiva sottoposta all'azione prescelta e delle altre superfici.

*Sezione B)***Interventi di difesa fitosanitaria effettuati - coltura e/o varietà**

- Data: indicare la data di effettuazione del trattamento.
- Nome prodotto: indicare il nome commerciale del prodotto fitosanitario, comprese le trappole, gli insetti da lanciare, ecc.
- Quantità usata: indicare la quantità usata in Kg/Lt/n.
- Superficie trattata: indicare la superficie in Ha e are sulla quale si effettua il trattamento.
- Numero progressivo sezione A): indicare il progressivo corrispondente alla sezione A.
- Eventuale nome contoterzista: indicare il nome dell'eventuale contoterzista che ha effettuato il trattamento.
- Data raccolta: indicare la data effettiva d'inizio raccolta nel rigo successivo a quello dell'ultimo trattamento effettuato prima della raccolta.
- Note: indicare il parassita vegetale o il fitofago per il quale si interviene e il riferimento all'eventuale autorizzazione in deroga alle Norme tecniche indicando il corrispondente numero dell'autorizzazione rilasciata dall'unità operativa/SOPAT dei servizi allo sviluppo competente e riportato nella pagina riservata alle autorizzazioni rilasciate. Indicare annualmente la data di fioritura della coltura.
- Firma: l'apposizione della firma del beneficiario su ogni pagina di questa sezione è da ritenersi obbligatoria anche ai fini dell'utilizzo della scheda in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 290/2001 in materia di tenuta del registro dei trattamenti (quaderno di campagna).

N.B. La compilazione di tutte le parti di questa sezione del registro aziendale può soddisfare le disposizioni del D.P.R. n. 290/2001 in materia di tenuta del registro dei trattamenti (quaderno di campagna).

Scheda rilevamento catture fitofagi

- Trappola n.: indicare il numero progressivo di trappola.
- Data: indicare la data in cui viene effettuata la conta dei parassiti.
- N.: indicare il numero di catture.
- Totale catture: indicare il totale di tutte le catture effettuate.

La conta dei parassiti catturati dalle trappole va effettuata ogni settimana per tutto il periodo previsto dalle "Norme tecniche".

Scheda di magazzino dei prodotti fitosanitari

- Nome prodotto: indicare il nome commerciale del prodotto fitosanitario, comprese le trappole, gli insetti, etc.
- Classe: indicare la classe del prodotto fitosanitario.
- Numero di registrazione: indicare il numero di registrazione del prodotto fitosanitario.
- Data: indicare la data della giacenza iniziale.
- Giacenza iniziale: indicare la giacenza iniziale in Kg/Lt/n.; fra le giacenze vanno riportati tutti i prodotti presenti in azienda anche quelli non più utilizzabili.
- Data: di acquisto o di utilizzo.
- Quantità acquistata: in chilogrammi o litri o numero.
- Quantità utilizzata: in chilogrammi o litri o numero.
- Data: indicare la data della giacenza finale.
- Giacenza finale: in chilogrammi o litri o numero.

Prima della chiusura della pagina calcolare la giacenza finale di ogni singolo prodotto, ad esclusione di quelli non più utilizzabili; in seguito utilizzare la pagina successiva, indicando come giacenza iniziale la giacenza finale alla data della chiusura della pagina precedente.

*Sezione C)***Concimazioni effettuate - coltura e/o varietà**

- Data: indicare la data di effettuazione della concimazione.
- Nome prodotto: indicare il nome commerciale del fertilizzante.
- Quantità usata: indicare la quantità usata in Kg/Lt.
- Superficie trattata: indicare la superficie in Ha e are sulla quale si effettua la concimazione.
- Numero progressivo sezione A): indicare il progressivo corrispondente alla sezione A).
- Eventuale nome contoterzista: indicare il nome dell'eventuale contoterzista che ha effettuato la concimazione.
- Note: eventuali.

Scheda di magazzino prodotti fertilizzanti

- Nome prodotto: indicare il nome commerciale del prodotto fertilizzante.
- Composizione: indicare gli elementi che compongono il prodotto.
- Titolo: indicare il titolo di ciascun elemento.
- Data: indicare la data della giacenza iniziale.
- Giacenza iniziale: indicare la giacenza iniziale in Kg/Lt.
- Data: di acquisto o di utilizzo.
- Quantità acquistata: in chilogrammi o litri.
- Quantità utilizzata: in chilogrammi o litri.
- Data: indicare la data della giacenza finale.
- Giacenza finale: in chilogrammi o litri.

Prima della chiusura della pagina calcolare la giacenza finale di ogni singolo prodotto, ad esclusione di quelli non più utilizzabili; in seguito utilizzare la pagina successiva, indicando come giacenza iniziale la giacenza finale alla data della chiusura della pagina precedente.

*Sezione D)***Altre operazioni colturali effettuate - coltura e/o varietà**

- Data: indicare la data di effettuazione dell'operazione effettuata.
- Tipologia operazione: indicare il tipo di operazione effettuata (es. aratura, sovescio, irrigazione, potatura, raccolta, etc.).
- Superficie interessata: indicare la superficie in Ha e are sulla quale si effettua l'operazione colturale.
- Numero progressivo sezione A): indicare il progressivo corrispondente alla sezione A).
- Quantità d'acqua irrigua: indicare i quantitativi d'acqua in litri o metri cubi utilizzati per l'irrigazione.
- Eventuale contoterzista: indicare il nome dell'eventuale contoterzista che ha effettuato l'operazione colturale.
- Note: eventuali.

In questa sezione vanno indicate tutte le operazioni colturali non inserite nelle sezioni precedenti (es. aratura, semina, sovescio, irrigazione, potatura, raccolta, etc.).

ELENCO DELLE SPECIE AUTOCTONE DELLA SICILIA
DIVISE PER ZONE ALTIMETRICHE E CARATTERISTICHE EDAFICHE

Tenendo presente che la maggior parte delle specie sono indifferenti al substrato geo-pedologico e che la costituzione di una siepe deve dare continuità non solo paesistica ma fondamentalmente ecologico-funzionale, vanno, in genere, privilegiate le specie che producono frutti vistosi e saporiti e quelle che rendono impenetrabile la siepe, per dare rifugio alla ornitofauna e anastomizzare le piccole "isole" ad elevata naturalità.

Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 m s.l.m. di quota, su substrati a reazione da neutro a basica:

Nome scientifico	Nome volgare
Anagyris fetida L.	Legno puzzo, Carrubbazzo
Arbutus unedo L.	Corbezzolo
Asparagus acutifolius L.	Asparago pungente
Asparagus albus L.	Asparago bianco
Bupleurum fruticosum L.	Bupleuro cespuglioso
Calicotome infesta (Presl) Guss.	Sparzio spinoso
Calicotome villosa (Poiret) Link	Sparzio villosa
Ceratonia siliqua L.	Carrubo
Chamaerops humilis L.	Palma nana
Clematis cirrhosa L.	Clematide cirrosa
Ephedra fragilis Desf.	Efedra fragile
Erica multiflora L.	Erica multiflora
Euphorbia ceratocarpa Ten.	Euforbia cornuta
Laurus nobilis L.	Alloro, Lauro
Lonicera implexa Aiton	Caprifoglio mediterraneo
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Lycium europaeum L.	Spina santa comune
Lycium intricatum Boiss.	Spina santa insulare
Myrtus communis L.	Mirto, Mortella
Olea europea L. var. sylvestris Brot.	Oleastro
Osyris alba L.	Ginestrella comune
Phillyrea angustifolia L.	Ilatro sottile
Phillyrea latifolia L.	Ilatro comune
Pistacia lentiscus L.	Lentisco
Pistacia terebinthus L.	Terebinto
Prasium majus L.	The siciliano
Quercus calliprinos	Quercia spinosa
Quercus ilex L.	Leccio
Quercus virgiliana (Ten.) Ten.	Quercia virgiliana
Rhamnus alaternus L.	Ranno lanterno, Alaterno
Rhamnus oleoides L.	Ranno con foglie d'olivo
Rhus coriaria L.	Sommacco siciliano
Rosa sempervirens L.	Rosa di S. Giovanni
Rosmarinus officinalis L.	Rosmarino, Usmarino
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Rubia peregrina L.	Robbia selvatica
Ruscus aculeatus L.	Ruscolo, pungitopo
Salvia triloba L. fil.	Salvia triloba
Smilax aspera L.	Salsapariglia nostrana
Spartium junceum L.	Ginestra comune
Tamarix africana Poiret	Tamerice maggiore
Tamarix gallica L.	Tamerice comune
Teucrium flavum L.	Camedrio doppio
Teucrium fruticans L.	Camedrio femmina
Thymus capitatus (L.) Ofmgg.	Timo arbustivo
Viburnum tinus L.	Viburno tino

Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 m s.l.m. di quota, su substrati a reazione da subacida ad acida:

Nome scientifico	Nome volgare
<i>Arbutus unedo</i> L.	Corbezzolo
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asparago pungente
<i>Asparagus albus</i> L.	Asparago bianco
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Bupleuro cespuglioso
<i>Calicotome infesta</i> (Presl) Guss.	Sparzio spinoso
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Carrubo
<i>Clematis cirrhosa</i> L.	Clematide cirrosa
<i>Cytisus villosus</i> Pourret	Citiso trifloro
<i>Ephedra fragilis</i> Desf.	Efedra fragile
<i>Erica arborea</i> L.	Erica arborea
<i>Euphorbia ceratocarpa</i> Ten.	Euforbia cornuta
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro, Lauro
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lavandola selvatica
<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Caprifoglio mediterraneo
<i>Lonicera etrusca</i> Santi	Caprifoglio etrusco
<i>Lycium europaeum</i> L.	Spina santa comune
<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto, Mortella
<i>Olea europea</i> L. var. <i>sylvestris</i> Brot.	Oleastro
<i>Osyris alba</i> L.	Ginestrella comune
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Ilatro sottile
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Ilatro comune
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Lentisco
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Terebinto
<i>Prasium majus</i> L.	The siciliano
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio, Elce
<i>Quercus suber</i> L.	Quercia da sughero
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Ranno lanterno, Alaterno
<i>Rhus coriaria</i> L.	Sommacco siciliano
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Rosa di S. Giovanni
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo comune
<i>Rubia peregrina</i> L.	Robbia selvatica
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Ruscolo, pungitopo
<i>Smilax aspera</i> L.	Salsapariglia nostrana
<i>Tamarix africana</i> Poiret	Tamerice maggiore
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamerice comune
<i>Teline monspessulana</i> (L.) Koch	Citiso di Montpellier
<i>Teucrium flavum</i> L.	Camedrio doppio
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Camedrio femmina
<i>Viburnum tinus</i> L.	Viburno, tino

Limitatamente alla Sicilia meridionale tra Licata e Capo Passero vanno aggiunte anche:

Nome scientifico	Nome volgare
Asparagus stipularsi Forsskal	Asparago spinoso
Retama raetam (Forsskal) Webb et Berth. subsp. gussonei	Ginestra retama
Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf.	Sommacco cinquefogliato
Rhus tripartita (Ucria) Grande	Sommacco tripartito
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (S. et S.) Ball	Ginepro ossicedro

Limitatamente alle isole Egadi e Pelagie può essere considerata anche *Periploca angustifolia*.

Fascia collinare fino alla bassa montagna, da 400 a circa 1.000 m s.l.m., su substrati a reazione da neutra a basica:

Nome scientifico	Nome volgare
Calicotome infesta (Presl) Guss.	Sparzio spinoso
Clematis cirrhosa L.	Clematide cirrosa
Crataegus mongyna Jacq.	Biancospino comune
Celtis australis L.	Bagolaro comune
Celtis tournefortii Lam.	Bagolaro
Cercis siliquastrum L.	Albero di Giuda
Crataegus oxyacantha L.	Biancospino selvatico
Fraxinus angustifolia Auct.	Frassino meridionale
Fraxinus ornus L.	Frassino da manna
Hedera helix L.	Edera
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Olea europea L. var. sylvestris Brot.	Oleastro
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Pistacia terebinthus L.	Terebinto
Phyllirea latifolia L.	Ilatro comune, Lilatro
Phlomis fruticosa L.	Salvione giallo
Prunus avium L.	Ciliegio
Prunus spinosa L.	Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro
Pyrus amygdaliformis Vill.	Pero mandorlino
Quercus ilex L.	Leccio, Elce
Rhamnus alaternus L.	Ranno lanterno, Alaterno
Rosa canina L. s.l.	Rosa canina
Rosa sempervirens L.	Rosa di S. Giovanni
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Sambucus nigra L.	Sambuco comune, Sambuco nero
Sorbus domestica L.	Sorbo comune
Sorbus torminalis L.	Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
Smilax aspera L.	Salsapariglia nostrana
Spartium junceum L.	Ginestra comune
Ulmus canescens Melville	Olmo canescente
Ulmus minor Miller	Olmo comune

Fascia collinare fino alla bassa montagna, da 400 a circa 1.000 m s.l.m., su substrati a reazione da subacida ad acida:

Nome scientifico	Nome volgare
Calicotome infesta (Presl) Guss.	Sparzio spinoso
Clematis cirrhosa L.	Clematide cirrosa
Crataegus mongyna Jacq.	Biancospino comune
Crataegus oxyacantha L.	Biancospino selvatico
Cydonia oblonga Miller	Cotogno, Mela cotogna
Cytisus scoparius (L.) Link	Citiso scopario
Cytisus villosus Pourret	Citiso trifloro
Erica arborea L.	Erica arborea
Fraxinus ornus L.	Frassino da manna
Hedera helix L.	Edera
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Mespilus germanica L.	Nespolo d'inverno
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Phlomis fruticosa L.	Salvione giallo
Phyllirea latifolia L.	Ilatro comune, Lilatro
Pistacia terebinthus L.	Terebinto
Pyrus amygdaliformis Vill.	Pero mandorlino
Pyrus pyraster Burgsd.	Pero selvatico
Quercus ilex L.	Leccio, Elce
Quercus congesta Presl	Quercia congesta
Quercus dalechampii Ten.	Quercia di Dalechamps
Quercus suber L.	Quercia da sughero
Quercus virgiliana (Ten.) Ten.	Quercia virgiliana
Rhamnus alaternus L.	Ranno lanterno, Alaterno
Rosa sempervirens L.	Rosa di S. Giovanni
Rosa canina L. s.l.	Rosa canina
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Sorbus domestica L.	Sorbo comune
Smilax aspera L.	Salsapariglia nostrana
Spartium junceum L.	Ginestra comune.
Ulmus canescens Melville	Olmo canescente
Ulmus minor Miller	Olmo comune

Fascia montana, da circa 1.000 a 1.600 m s.l.m., su substrati a reazione da neutra a basica:

Nome scientifico	Nome volgare
Clematis vitalba L.	Clematide vitalba
Cornus sanguinea L.	Corniolo sanguinello
Corylus avellana L.	Nocciolo comune
Crataegus laciniata Ucria	Biancospino di Sicilia
Crataegus mongyna Jacq.	Biancospino comune
Crataegus oxyacantha L.	Biancospino selvatico
Fraxinus excelsior L.	Frassino comune
Fraxinus ornus L.	Frassino da manna
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Malus sylvestris Miller	Melo selvatico
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Prunus mahaleb L.	Ciliegio canino
Prunus spinosa L.	Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro
Quercus cerris L.	Cerro
Quercus congesta Presl	Quercia congesta
Rhamnus catharticus L.	Spinocervino
Rosa canina L. s.l.	Rosa canina
Rubus canescens DC.	Rovo tomentoso
Rubus hirtus W. et K. s.l.	Rovo ghiandoloso
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Sorbus aucuparia L.	Sorbo degli uccellatori
Sorbus aria (L.) Crantz.	Sorbo montano
Sorbus graeca (Spach) Kotschy	Sorbo meridionale
Sorbus torminalis L.	Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
Ulmus glabra Hudson	Olmo montano
Ulmus minor Miller	Olmo comune

Fascia montana, da circa 1.000 a 1.600 m. s.l.m., su substrati a reazione da subacida ad acida:

Nome scientifico	Nome volgare
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clematide vitalba
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Corniolo sanguinello
<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) C. Koch	Cotognastro bianco
<i>Crataegus laciniata</i> Ucria	Biancospino di Sicilia
<i>Crataegus mongyna</i> Jacq.	Biancospino comune
<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	Biancospino selvatico
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Citiso scopario
<i>Euonimus europaeus</i> L.	Berretta di prete
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino comune
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frassino da manna
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo d'inverno
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i> L.	Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro
<i>Pyrus pyraster</i> Burgsd.	Pero selvatico
<i>Rosa canina</i> L. s.l.	Rosa canina
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spinocervino
<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq. subsp. <i>infectorius</i> (L.) P. Fourn.	Ranno spinello, Licio italiano
<i>Rubus canescens</i> DC.	Rovo tomentoso
<i>Rubus hirtus</i> W. et K. s.l.	Rovo ghiandoloso
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo comune
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz.	Sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus graeca</i> (Spach) Kotschy	Sorbo meridionale
<i>Sorbus torminalis</i> L.	Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Olmo montano
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo comune

(2008.16.1248)003*